PROCLAMA

Degl' Illustriss., ed Eccellentiss. Signori

PROVEDITORI

SOPRA

LI BENI INCULTI,

E

DEPUTATI ALL' AGRICOLTURA,

Per esecuzione del Decreto

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

30. *Marzo* 1769.

M D C C L X I X.

Per li Figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli
Stampatori Ducali.

[illegible] nove — £ 62 :
[illegible] ——— £ 37 :-
[illegible] 54 :-
[illegible] in [illegible] £ 22 :-
[illegible]

Digitized by Google

Addì 7. Aprile 1769.

ATtenta la Pubblica vigilanza a ſtabilire una ſoda baſe alla felicità de' ſuoi popoli, ed a promovere la propagazione della ſpecie delli Animali Bovini tanto neceſſaria a' biſogni dello ſtato, ed utile all' univerſal della Nazione, comandò con ſuoi Statutarj Decreti 10. Settembre, e 1. Ottobre proſſimi paſſati, che foſſe al maggior grado migliorata l' Agricoltura, Madre, e Nutrice di tutte le Arti, e fonte ineſauſto d'ogni umana felicità.

Conoſcendoſi però, che la moltiplicazione di queſta ſpecie dipende dall' abbondanza de' paſcoli, e pur troppo rilevando, che il mancamento di queſti principalmente deriva dalla ſvegrazione de' Monti, dal ridur a coltura li Prati, ed anco ad uſo di Riſara, con provido Decreto 30. Marzo proſſimo paſſato comandò, che foſſero richiamate alla dovuta ſua eſecuzione tante Leggi, che ne ſtabilirono la proibizione, eſtenden-

dola anco ſopra li Prati delle Valli, e pianure: e per maggiormente allettare i ſuoi Sudditi all' ampliazione de' Campi Prativi accordando anco in alcuni caſi grazioſamente l' uſo delle Acque ſenza ulteriori esborſi in Caſſa Pubblica, e ſenza altre formalità legali, incaricò il loro Magiſtrato a ſegnar relativo Proclama, onde a tutti foſſe nota la pubblica volontà, e la caritatevole paterna condiſcendenza.

Eſequendo però Sue Eccellenze il Decreto ſuddetto con il preſente Proclama fanno pubblicamente intendere, che vedendoſi non oſtante tanti divieti avvanzar il diſordine perniciosiſſimo per tutti li riguardi di arrare, zappare, e ſvegrare li Monti proibiti particolarmente dalla Parte dell' Eccellentiſſimo Senato 1598. 20. Febbraro, e ſuſſeguenti 2. Gennaro 1654., 2. Settembre 1665., e 30. Giugno 1671., che niuno ſia chi ſi voglia poſſa per l' avvenire ſotto alcun preteſto ſradicar di nuovo alcun Boſco tanto ſopra Monti, o Colli, quanto nelle Valli, e pianure, nè in parte alcuna di eſſo per occaſione di coltivar, o d' altro, come pure zappar, arrar, o voltar il terreno nelli luochi ripidi, e montuoſi in qual ſi ſia luoco, o ſito poſti, dovendo quelli laſciar ad uſo de' Paſcoli a benefizio delli Animali ſpezialmente Bovini, ſotto pena alli contraffattori, ſe ſaranno Patroni della confiſcazione di eſſi Luochi, ed altre ad arbitrio, e ſe foſſero Beni Comunali, o de' Comuni, quelli, che vi aveſſero poſta mano

per

per coltivarli, ſiano oltre le altre pene ſtatuite agli uſurpatori di detti Beni, Condannati in altra di dinari, Bando, e Galera ad arbitrio, potendoſi procedere per via d'Inquiſizione, e di Denunzia Secreta, con premio alli Accuſatori del quarto conforme alle Leggi in materia di Denunzie, e come in detti Decreti.

Incorreranno nella ſteſſa pena di confiſcazione, ed altre ad arbitrio tutti quelli, che in avvenire ridurranno a coltura li loro Prati poſti nelle Valli, e pianure, eccettuati però quelli ſoli beni Prativi, che aveſſero biſogno d'eſſer rinnovati per eſſere troppo invecchiati.

Eſſendo poi con Statutario Decreto dell'Eccellentiſſimo Senato 1594. 17. Settembre a preſervazione de' Beni arrativi, e de' Paſcoli, preſcritto, che non ſi poſſa in avvenire nè da loro, nè da qual ſi voglia altro Magiſtrato, o Rappreſentante conceder per far Riſara alcuna minima quantità di Acque, ſotto pena per ogni volta a chi faceſſe in contrario di Ducati 500. per cadauno, ed a chi l'aveſſe ottenuta di pagar altrettanto Dinaro, quanto aveſſe pagato nella Compra dell' Acqua, le quali pene ſiano applicate alla Fortezza di Palma, e non dimeno la conceſſione dell'Acqua reſti nulla come ſe fatta non foſſe, e che ſolamente ſiano da tal proibizione eccettuate le Valli, ed altri Luochi ſottopoſti alle Acque ſtimati impoſſibili ad aſciugarſi in tutto,

e di

e di renderſi ad alcuna coltura, ma bensì a ricevere la Semina de' Riſi, con obbligo a chi pretenderà ridur ſimili Luochi a Riſara di ſupplicarne la Sereniſs. Signoria, dalla quale avuta prima dal loro Magiſtrato riſpoſta, ed informazione, che li Luochi nominati nelle ſupplicazioni, mai abbino avute Piante, Viti, nè Semine di alcuna ſorte, che ſenza offeſa de' Campi Arrati, e Videgati poſſino ridurſi a Riſi, e che non poſſano ſervir ad altro, che ad eſſe Rifare, ſi poſſa con Parte preſa in quel Conſiglio con li tre quarti delle Ballotte da cento, e cinquanta in sù concederſi dette Acque: proibendo in oltre intieramente conceder licenza di poter far Riſare in luochi già per deliberazioni di quel Conſiglio deſtinati ad eſſere ritratti, e come in detto Decreto.

Conoſcendoſi però, che per la facilità introdotta di conceder Inveſtiture di Acque ad uſo di Riſara anco ſopra Beni Prativi non palludoſi contro il ſenſo preciſo di detto Decreto, da ciò anco è nata una ſomma minorazione de' Paſcoli, con il preſente Proclama ſi rende a tutti noto, e paleſe il contenuto del fondamentale antedetto Decreto 1594. 17. Settembre, la di cui repubblicazione fu ordinata dall' Eccellentiſſimo Senato, onde riporti in tutte le ſue parti l' intiera ſua eſecuzione.

Per allettare poi i Sudditi all' ampliazione de' Prati, ſenza de' quali non può ſuſſiſtere la benemerita

ſpecie Bovina, avendo l'Eccellentiſſimo Senato con il citato Decreto 30. Marzo 1769. permeſſo a tutti quelli godono Inveſtiture di Acque ad uſo di Riſara, che poſſino in avvenire valerſi anco ad uſo d'irrigazione di Prato, ed anco in maggior quantità de' Campi Inveſtiti a Riſara a ragguaglio della quantità delle Acque Inveſtite, e ciò ſenza ulteriori esborſi in Caſſa Pubblica, e ſenza altre formalità Legali, con debito però preciſo di dover notificar nel loro Magiſtrato un tal uſo prima della permeſſa commutazione a ſcanſo de' malizioſi uſurpi, ſi fà parimenti pubblicamente nota queſta Pubblica condiſcendenza, onde tutti quelli hanno Inveſtiture de' Beni a Riſara, poſſano valerſi del Pubblico grazioſo Indulto, ed ommettendo di far la previa notificazione predetta, oltre al decader dal beneficio, incorreranno nelle pene cominate dalle Leggi contro gli uſurpatori di queſto Pubblico Regale.

Doverà il preſente eſſere pubblicato in tutte le Città, Terre, Caſtelli, e Ville dello Stato, ordinando alli Rettori preſenti, e ſucceſſori, che debbano farlo pubblicare in giorno di Feſta nel maggior concorſo di Popolo nelle Chieſe di tutte le Ville ſottopoſte alle loro Giuriſdizioni dalli Parrochi delle Ville ſteſſe una volta all' Anno, con debito alli ſteſſi Parrochi di far tener ogni Anno alli Cancellieri delli Pubblici Rappreſentanti una Fede della repubblicazione, che ſarà da loro fatta, quali Cancellieri pro tempore doveranno

par-

partecipar la notizia di tali repubblicazioni al loro Magiſtrato in pena di Duc. 100., da eſſerli tolti irremiſſibilmente, ed applicati ad arbitrio della Giuſtizia.

Doveranno pure li Degani, e Capi de' Comuni preſenti, e ſucceſſori denunciar le contraffazioni, che ſeguiſſero in pena di Galera, ed altre ad arbitrio, con premio alli Accuſatori del quarto conforme alle Leggi in materia di Denunzie ſecrete, al qual fine ſarà di meſe in meſe aperta la Caſſella delle Denunzie, che eſiſte fuori della Porta del loro Magiſtrato per la dovuta correzione de' traſgreſſori.

Data dal Magiſtrato de' Beni Inculti, e Deputati all' Agricoltura li 7. Aprile 1769.

(*Zan Francesco Molin Proveditor.*
(*Lorenzo da Ponte 3.° Proveditor Deputato all' Agricoltura.*
(*Antonio Cappello 1.° Proveditor.*
(*Francesco Dona' Proveditor.*
(*Cristofolo Antonio Loredan Proveditor Deputato all' Agricoltura.*

Ottavio Vincenti Foscarini Segr.

Addì 12. Aprile 1769.

Pubblicato ſopra le Scale di S. Marco, e di Rialto, per Giacomo Pace Comandador Pubblico.

=8332709

6

Scheolo

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google